



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 14 gennaio 2014

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare dell'11-12-13 gennaio 2014 - Diciannovesima giornata andata

Atalanta-Catania 2-1
Bologna-Lazio 0-0
Cagliari-Juventus 1-4
Hellas Verona-Napoli 0-3
Internazionale-Chievo Verona 1-1
Livorno-Parma 0-3
Roma-Genoa 4-0
Sampdoria-Udinese 3-0
Sassuolo-Milan 4-3
Torino-Fiorentina 0-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 14 gennaio 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

104/323



" " " N. 49

1) SERIE A TIM

Gare dell'11-12-13 gennaio 2014 - Diciannovesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara soc. HELLAS VERONA – soc. NAPOLI

Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. **Hellas Verona** – soc. **Napoli** del 12 gennaio 2014 nella quale, tra l'altro, si attesta che “ nel primo tempo ogni qualvolta il calciatore n. 27 del Napoli Pablo Armero veniva in possesso della palla, i sostenitori del Verona siti nel settore di curva rivolgevano al suo indirizzo in coro il verso della scimmia – buh, buh, buh.....- questi cori venivano distintamente percepiti.....da tutti e tre i verbalizzanti posizionati rispettivamente a ridosso della curva occupata dai veronesi, di quella riservata ai sostenitori del Napoli ed in prossimità delle panchine delle due squadre....” “ nell'intervallo della gara la società, anche su invito di questa Procura federale, provvedeva a diffondere a mezzo impianto audio, un comunicato finalizzato a dissuadere i tifosi da ulteriori simili comportamenti che in effetti non venivano ulteriormente reiterati.”;

ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di razza”, rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”;

considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Hellas Verona deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittoale, dal già citato art. 11 n. 3 CGS;

rilevato che trattasi di “prima violazione” della normativa in materia di comportamenti discriminatori, appare equo disporre la sospensione dell'esecuzione della sanzione alle condizioni di cui all'art. 16, n. 2bis CGS, in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita dalla società alle Forze dell'Ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di discriminazione;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la soc. **Hellas Verona** con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori, disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.

a) **SOCIETA'**

Il Giudice sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata andata sostenitori delle Società **Atalanta, Bologna, Genoa, Hellas Verona, Livorno, Napoli, Parma, Roma e Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria un petardo ed altri petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5 in relazione all'art. 13 lettera a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza; per avere inoltre , nel corso della gara, un componente della panchina con funzione di allenatore in seconda, fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente (Regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); con recidiva specifica reiterata; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, alcuni petardi e fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5 in relazione all'art. 13 lettera a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. **HELLAS VERONA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bengala sul terreno e nel recinto di giuoco; per avere inoltre suoi sostenitori, al 31° del secondo tempo, in tribuna, lanciato tre bottiglie di plastica verso un giornalista, sostenitore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **CAGLIARI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere alcuni petardi ed alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13 lettere b) ed e) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

PINILLA FERRERA Mauricio (Cagliari): per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANTUNES DA SILVA Gabriel Moises (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

DA SILVA FRANCELIN Matuzalem (Genoa): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento non regolamentare in campo.

MARQUES LOUREIRO Allan (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SORIANO Roberto (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BENALOUANE Yohan (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GAZZOLA Marcello (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

KRSTICIC Nenad (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

LEDESMA Cristian Daniel (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

LODI Francesco (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PERUZZI LUCCHETTI Gino (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ZAZA Simone (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00 (SETTIMA SANZIONE)

BARRIENTOS Pablo Cesar (Catania): per avere, al termine della gara, uscendo dal recinto di giuoco, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto provocatorio e ingiurioso; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale (Settima sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)

ANTONELLI Luca (Genoa): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Terza sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

DESSENA Daniele (Cagliari)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

BALOTELLI BARWUAH Mario (Milan)

HETEMAJ Perparim (Chievo Verona)

KONE Gkerghi Panagio (Bologna)

LUCARELLI Alessandro (Parma)

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

CACCIATORE Fabrizio (Hellas Verona)

CIGARINI Luca (Atalanta)

DOMIZZI Maurizio (Udinese)

PAZIENZA Michele (Bologna)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ANTEI Luca (Sassuolo)

BONERA Daniele (Milan)

COSSU Andrea (Cagliari)

DE SCIGLIO Mattia (Milan)

MBAYE Ibrahima (Livorno)

SECONDA SANZIONE

AGYEMAN BADU Emmanuel (Udinese)

COFIE Isaac (Genoa)

DZEMAILI Blerim (Napoli)

KELAVA Ivan (Udinese)
KOVACIC Mateo (Internazionale)
WSZOLEK Pawel (Sampdoria)
ZIEGLER Reto (Sassuolo)

PRIMA SANZIONE

BIAVA Giuseppe (Lazio)
BJARNASON Birkir (Sampdoria)
CACERES SILVA Jose Martin (Juventus)
RONCAGLIA FACUNDO Sebastian (Fiorentina)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

PEGOLO Gianluca (Sassuolo)

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

FACCIOLO Nico (Cagliari): per avere, all'8° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 14 GENNAIO 2014

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta